



**TRIBUNALE DI TRANI**  
**IL PRESIDENTE**

**Visti il dpcm del 2.3.21 e l' Ordinanza del Ministero della Salute del 5.3.21**

Ritenuto necessario per la regolamentazione delle attività giurisdizionali presso il Tribunale di Trani, in tutti i loro settori (**penale, civile e lavoro**), richiamare in questo particolare periodo la piena efficacia e vigenza e la conseguente osservanza da parte di tutti delle norme e delle misure organizzative già previste nel vigente protocollo stipulato con gli attori interessati e nel vigente **provvedimento comune per la sicurezza e l'igiene**, in particolare quanto alle previsioni contenute per l'attività di udienza;

considerato che per il particolare ed oggettivo aggravamento della situazione epidemiologica nel nostro Paese e nella nostra Regione, appare opportuna la introduzione temporanea, per tutto il tempo di vigenza della c.d. zona rossa nel territorio del tribunale, di ulteriori criteri in aggiunta alle misure vigenti, prevedendo per le sezioni civile e lavoro il ricorso e l'incremento sempre più generalizzato della modalità a trattazione scritta e/o da remoto del contenzioso, da utilizzarsi anche per le prime udienze di comparizione e per gli incarichi peritali, oltre che naturalmente per tutte le attività già così regolate;

sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani;

si ritiene di disporre quanto segue, per tutta la vigenza della "zona rossa", ad integrazione temporanea dei suddetti provvedimenti e protocolli vigenti che restano in vigore in quanto compatibili:

quanto alle attività istruttorie ed in generale a quelle per le quali è richiesta la presenza di persone diverse dai difensori, è ancora più necessaria la loro organizzazione secondo fasce temporali il più possibile diluite e funzionali a garantire una riduzione degli accessi e la salvaguardia del distanziamento, compatibilmente con l'organizzazione e l'assistenza della Cancelleria, prevedendo, come peraltro già regolamentato, la possibilità di una loro ricalendarizzazione, in tempi ragionevoli, secondo i criteri già fissati e concordati nei provvedimenti di cui sopra e secondo una valutazione di oggettiva urgenza; farà fede sempre l'elenco compilato e pubblicato con congruo anticipo sul sito web del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e non l'orario disposto in precedenza dal giudice o comunque visibile su PCT;

per quel che riguarda il settore civile ordinario, le attività istruttorie da svolgersi nel periodo indicato saranno esclusivamente quelle urgenti, che dovranno svolgersi preferibilmente non prima delle ore 12 e comunque in coda all'udienza, mantenendo il più alto livello di sicurezza possibile; anche le udienze di prima comparizione e i giuramenti CTU dovranno essere trattate in forma scritta e gli eventuali dubbi sulla regolare costituzione del contraddittorio andranno risolti con eventuale rinvio della causa ad altra data;

nel settore famiglia e persone si farà ricorso, per tutto il periodo indicato e salvi casi di particolare delicatezza ed urgenza, alla trattazione scritta o da remoto; gli esami di interdicensi e di amministrandi sono sospesi salvo urgenze, le quali potranno essere regolate anche con provvedimenti emessi con decreto o comunque differendo la comparizione del soggetto interessato e dei familiari;


nel settore esecuzione, salvo situazioni urgenti, si darà luogo a trattazione scritta in qualunque caso consentito dalla normativa vigente;

nel settore fallimentare le udienze di istruttoria prefallimentare saranno trattate in forma scritta, salvo che vi sia richiesta di parte resistente di comparizione personale; eventuali dubbi sul contraddittorio comporteranno un rinvio; le attività di vendita e di esame del passivo saranno valutate caso per caso in ragione della consistenza e delle esigenze del procedimento;

per quel che riguarda il settore penale, restano in vigore tutte le misure già vigenti, normative e locali, raccomandandosi, per il settore dibattimentale e GIP/GUP, l'adozione nella calendarizzazione delle udienze di tutte le misure atte ad evitare la sovrapposizione della presenza di parti e difensori interessati a più procedimenti: essi dovranno essere fissati con orari ragionevolmente distanziati ed ogni disfunzione dovrà essere tempestivamente segnalata a questa presidenza da parte del coordinatore e/o presidente di sezione;

Si raccomanda a tutti la puntuale e rigorosa esecuzione di quanto disposto.

Trani, 17 marzo 2021



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Antonio de Luce

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio de Luce", written over the typed name.